

OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, NOTA INTEGRATIVA E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- **Visto** l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Preso atto che:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 12 marzo 2019, immediatamente esecutiva, di approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.

Vista la deliberazione n. 15 di data 19 marzo 2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019;

Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 23 del 26 marzo 2019, è stata adottata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la 1° variazione bilancio di previsione 2019/2021, Nota Integrativa e

Documento Unico di Programmazione (DUP 2019/2021) e conseguentemente è stata adeguata la cassa ed il P.E.G. con variazione della Giunta Comunale n.38 de 30/04/2019;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 62 di data 11 giugno 2019 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la "Variazione n. 2 di competenza al bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 – adozione in via d'urgenza e che la stessa è stata ratificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data odierna dichiarata immediatamente esecutiva;

Preso atto che per il dettaglio della variazione si rimanda all'allegato denominato "Allegato 1", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Preso atto inoltre che sono emerse diverse necessità di ridefinire gli stanziamenti in entrata e spesa in modo da rendere le previsioni a bilancio adeguate alle reali necessità di gestione;

Vista la variazione in oggetto al bilancio di previsione, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Preso atto che al bilancio risulta applicato alla parte in conto capitale l'avanzo di amministrazione disponibile per € 197.500,00 a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 di data 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente esecutiva e della delibera di variazione di Bilancio di Previsione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr.18 del 30 aprile 2019, e secondo le previsioni iniziali alla parte corrente per € 53.174,00, per un totale di € 250.674,00.

In particolare con la variazione si provvede all'adeguamento della spese in parte ordinaria sulla base dell'attuazione dei programmi e di alcune spese di investimento riferite ad interventi di sistemazione della viabilità comunale in località Molin finanziati con trasferimenti provinciali quali il Fondo Investimenti minori ed il Budget, e trasferimenti da parte del Consorzio BIM Adige, e a degli interventi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica, finanziati con contributo da part del Ministero dello Sviluppo Economico. (cfr. Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle Imprese di data 4.05.2019 che nell'elenco dei Comuni ammessi a finanziamento riporta il Comune di Ruffrè-Mendola con l'assegnazione di un contributo in conto capitale pari ad Euro 50.000,00) Si è provveduto inoltre a rivedere la opere per le quali non vi sono i presupposti tecnici per l'avvio entro il 2019 e saranno riproposte sul bilancio 2020: il tutto come meglio riportato negli allegati alla variazione;

Dato atto che in conseguenza alle variazioni di competenza apportate al bilancio si procederà contestualmente a modificare il bilancio pluriennale 2019/2021, nonché i relativi allegati;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Considerato dalla documentazione agli atti non emergono situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa e che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e pertanto non si rende necessario adottare misure correttive contenute nelle apposite variazioni di bilancio allegate;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché alle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevedibili.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Tomas Visintainer pervenuto in data 19/07/2019, prot. n. 2140 come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Ritenuto necessario approvare, per le ragioni esposte in premessa, la variazione proposta, così come riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in essere, ed apportare al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021 le modifiche previste;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario comunale ed in ordine alla regolarità contabile sempre dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 21/03/2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 di data 01.02.2010.

Visto lo Statuto del Comune di Ruffrè Mendola approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 28 luglio 2014 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 24 di data 29 novembre 2016;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Renzo Coslop ed Andrea Larcher) presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

DELIBERA

- 1) Di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la verifica degli equilibri di bilancio 2019 - 2021 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei residui e del permanere degli equilibri di bilancio di in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei prospetti allegati.

- 2) Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione analiticamente esposta nei prospetti allegati.
- 4) Di dare atto che risulta di conseguenza modificato il programma triennale opere pubbliche contenuto nel DUP 2019-2021.
- 5) Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione alla parte finanziaria del DUP 2019-2021.
- 6) Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche al PEG approvato con la deliberazione della Giunta n. 15 di data 19 marzo 2019 e modificato con la deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 30 aprile 2019, e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11 giugno 2019, e alle previsioni della cassa;
- 7) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
- 8) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019.
- 9) Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di dare attuazione alle modifiche autorizzate con la presente deliberazione.
- 10) Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
 - m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.